



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLICINE 2 – 02010 BORBONA

Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo URL : www.comune.borbona.rieti.it

AREA SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Ordinanza n° 145
Del 21 NOV 2019
Prot. 7570

Spett.le: Maurizio Ragni
Via Nicola da Borbona 30
02010-Borbona-RI

RETTIFICA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EDIFICIO n. 142 del 14.11.2019

ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che la crisi sismica iniziata il 24.08.2016 e proseguita con i terremoti del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017, ha prodotto ingenti danni agli edifici prospicienti strade pubbliche e conseguenti interruzioni della viabilità all'interno del capoluogo, richiedendo obbligatoriamente transennature e chiusura di strade.

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito anche di mezzi di soccorso;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è quello della salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- Il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- Il mantenimento della funzionalità delle reti e dei servizi pubblici per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- Il superamento delle condizioni che hanno prodotto esiti di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE il fabbricato sito in Borbona in Via Nicola da Borbona 30 F.9 particella 45 sub1-3, è stato danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

COSTATATO che l'edificio in argomento risulta intestato a:

- Brugnoli Ilde nata a Borbona il 25.03.1917;
- Ragni Angelo nato a Roma il 15.08.1918;
- Cerasoli Serafina nata a Campagnano di Roma;
- De Giorgi Giuseppe;

DATO ATTO che il manufatto in questione non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286 rep.n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D' Ercole presso la banca d'Italia con il codice contabilità n.6022;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 " Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n.399 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed in particolare l'Art.5- Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, che dispone "1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n.391 del 1° settembre 2016, le regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n.394 del 19 settembre 2016";

VISTO inoltre l'art.7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n.399 che dispone "1. Alle misure disciplinate dalla presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziate che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016";

VISTA la Determinazione della Direzione "Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti" della Regione Lazio n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell'elaborato "Sisma 24 agosto 2016- Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio, n.8 convertito con L. 7 aprile 2017, n.45, relativo ai Comuni interessati.

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante "Approvazione dell'elaborato di cui alla Determinazione n. G07943 del 06/06/2017", denominato "Sisma 24 agosto 2016- Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L.7 aprile 2017, n.45", relativo ai Comuni interessati ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n.299, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto legge 9 febbraio 20107, n8, convertito con legge 7 aprile 2017, n.45";

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto sul territorio non rendono possibile l'applicazione delle procedure ordinarie;

VISTI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG 16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali i sindaci, in situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico";

TENUTO CONTO delle precisazioni dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n.45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" in cui all'art. 1, comma 2-septies è stabilito che "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'art. 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi da 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune;

DATO ATTO che qualora ricorressero i presupposti enunciati dalle predette norme, e cioè a dire, qualora i destinatari risultassero in numero rilevante, l'identificazione degli stessi presentasse evidenti difficoltà, e che il ricorso a modalità ordinarie apparisse incompatibile con l'urgenza di procedere, si procederà, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n.45;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica;

VISTA l'Ordinanza n°388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza n°391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n°393 del 13.09.2016 recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare: L'articolo 5, in rubrica "Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"
L'articolo 6, in rubrica "Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sisma di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n.49617 del 24.09.2016 ad oggetto: "Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";

CONSIDERATO la possibile minaccia di crollo su strada pubblica;

VISTA la scheda di valutazione del GTS riunitosi in data 14.05.2018 che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il manufatto in oggetto: "Fabbricato senza scheda di sopralluogo distinto in catasto **F9 part.44**. Non essendo stato possibile effettuare ulteriori accertamenti dall'interno a causa del continuo rifiuto da parte del proprietario, a tutela dell'incolumità pubblica e della transitabilità delle strade se ne prescrive l'abbassamento.

Prescrizioni:

Eliminare completamente il corpo aggiunto in mattoni semipieni e superfetazione bagno lato Nord ed abbassamento delle strutture perimetrali al davanzale finestre piano primo con demolizione dell'attuale copertura e realizzazione di una copertura leggera."

DATO ATTO che l'intervento di demolizione parziale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'ex-art. 28 del D.L.17.10.2016 n. 189 e relativa conversione della legge, il quale al comma 6 recita: "Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali"

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 sui provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n.66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016, nella quale si chiarisce che "Il Sindaco può:....affidare l'intervento ad una ditta privata..." e che si intende procedere in tal senso.

DATO ATTO che gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

La demolizione parziale e rimozione macerie del fabbricato, sito in Borbona Via Nicola da Borbona 30, identificato catastalmente al foglio 9 part.IIa 45 sub 1-3, di proprietà di:

- Brugnoli Ilde nata a Borbona il 25.03.1917;
- Ragni Angelo nato a Roma il 15.08.1918;
- Cerasoli Serafina nata a Campagnano di Roma;
- De Giorgi Giuseppe;
- Ed eredi;

al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS del 14.05.2018, che allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il fabbricato in oggetto: "Fabbricato senza scheda di sopralluogo distinto in catasto **F9 part.44**. Non essendo

stato possibile effettuare ulteriori accertamenti dall'interno a causa del continuo rifiuto da parte del proprietario, a tutela dell'incolumità pubblica e della transitabilità delle strade se ne prescrive l'abbassamento.

Prescrizioni:

Eliminare completamente il corpo aggiunto in mattoni semipieni e superfetazione bagno lato Nord ed abbassamento delle strutture perimetrali al davanzale finestre piano primo con demolizione dell'attuale copertura e realizzazione di una copertura leggera.";

Che il detto intervento venga eseguito, come previsto nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016, da ditta privata, previa opportuna procedura, secondo i dettami del D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle disposizioni derogatorie contenute nelle ordinanze nelle premesse richiamate.

DISPONE CHE:

1. Il recupero dei beni ed effetti personali qualora non avvenuto prima della demolizione avverrà durante le operazioni di messa in sicurezza del fabbricato come da prescrizione GTS del 14.05.2018;
2. La partecipazione degli interessati alle attività in oggetto, sarà prevista consentendo la permanenza degli aventi diritto in zone sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;
3. Nelle operazioni di demolizione e cernita delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi genere) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore;
4. Sarà a cura degli aventi diritto il recupero dei beni e la loro successiva destinazione;
5. Se durante le operazioni di demolizione gli aventi diritto non sono presenti, o non rivendicano il recupero dei beni, suppellettili o altri anche se solo di valore affettivo, l'Ente provvederà al regolare smaltimento in discarica;

Demanda agli uffici comunali qualsiasi atto a garantire il regolare svolgimento dell'attuazione della stessa ordinanza.

La notifica della presente alle parti interessate, e la trasmissione:

- ✓ alla prefettura di Rieti;
- ✓ al COI Unico;
- ✓ al Comando stazione dei Carabinieri di Borbona;
- ✓ Al Soggetto Attuatore Ing. Wanda D'Ercole;
- ✓ Agenzia Regionale Protezione Civile.

La notifica della presente ordinanza anche per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n.45.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento

Borbona

